

**Promemoria  
relativo alla scelta di avvalersi o non avvalersi  
dell'Insegnamento della Religione Cattolica  
per l'anno scolastico 2007/08**

Le presenti note vogliono riassumere in sintesi le disposizioni della variegata normativa sull'Insegnamento della Religione Cattolica relativamente alla scelta di avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento e vengono proposte ai fini di una corretta procedura, nello spirito di collaborazione tra Autorità Scolastica ed Ecclesiastica nella comune gestione dell'Insegnamento della Religione Cattolica.

**1. - La scelta di avvalersi o non avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica** deve essere esercitata personalmente dall'avente diritto all'atto dell'iscrizione (Circolare Ministeriale n. 177 del 13 giugno 1987); quindi, secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 426 del 1998, entro il 25 gennaio 1999. A tal fine deve essere utilizzato il modello A, allegato alla Circolare Ministeriale n. 122 del 1991 che dovrà essere consegnato - debitamente compilato - unitamente alla restante documentazione necessaria per l'iscrizione.

Non sono corretti cambi di scelta dopo il 25 gennaio.

**2. - Per la scuola elementare e la scuola media inferiore.**

Il terzo comma del Testo Unico (Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994), rettificato successivamente dalla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1994, ha disposto che la scelta dell'Insegnamento della Religione Cattolica da parte dei genitori degli alunni della scuola primaria e della scuola media inferiore avvenga all'atto dell'iscrizione non d'ufficio, cioè solo all'inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo. Occorre quindi curare che i moduli per la scelta dell'Insegnamento della Religione Cattolica siano distribuiti ai genitori solo per l'iscrizione alla prima elementare e alla prima media. Per le altre classi vale la scelta già effettuata, a meno che non s'intenda modificarla con una richiesta di tipo straordinario.

Se è dovere del capo di Istituto informare le famiglie - negli anni in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio alla classe successiva -, della possibilità di modificare la scelta compiuta l'anno precedente, ad esempio affiggendo notizia all'albo della scuola e ricordando che la segreteria è a disposizione per raccogliere le eventuali variazioni di scelta, pare eccessiva la pretesa da parte del capo di istituto della riconsegna obbligatoria del modulo.

**3 - Per la scuola secondaria superiore.**

Si ritiene opportuno ritrascrivere il punto 1.4 della Circolare Ministeriale n. 119/ del 1995 citata. «In relazione alla disposizione della precedente circolare n. 363 del 22 dicembre 1994 che prevede l'iscrizione d'ufficio, e non a domanda alle classi non iniziali anche per gli alunni della scuola secondaria superiore, la scelta di cui all'art. 310 —comma quarto— del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 permane salvo diversa espressa volontà, come previsto dal punto 2. 1. b) dell'Intesa tra Conferenza Episcopale Italiana e Ministero della Pubblica Istruzione». Quindi anche per gli alunni della scuola secondaria superiore la scelta di avvalersi o di non avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica effettuata dall'avente diritto all'atto dell'iscrizione, si considera confermata d'ufficio per gli anni successivi, salvo diversa

espressa dichiarazione di volontà. La domanda di variazione della scelta precedentemente effettuata dall'avente diritto, (ex Circolare Ministeriale n. 119 del 1995 citata: essa rinvia al punto 2.1 b del Decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985 che prevede che la scelta sia fatta «all'atto dell'iscrizione») deve essere presentata entro il 25 gennaio 1999. Le variazioni effettuate successivamente a detto termine non dovranno essere prese in considerazione.

Anche in questo caso, non appare pertanto di per sé corretta la consegna ogni anno dei moduli e tanto meno la pretesa di riconsegna annuale del modulo compilato.

#### **4. - Nella scuola materna la scelta va espressa ogni anno.**

**5. - Si osserva con preoccupazione che le modalità di esercizio** della scelta di avvalersi o non avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole secondarie superiori sono a volte illegittime, nel caso in cui le scuole si servano di moduli in cui si richiede agli alunni di esprimere la propria scelta e, contestualmente per coloro che non si avvalgono, di dichiarare che cosa preferiscano fare in alternativa, così come l'indicare nel modulo per i non avvalentesi le eventuali attività didattiche. Infatti la sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 14 gennaio 1991, confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11432 del 1997 per quanto riguarda la non obbligatorietà delle attività alternative, afferma che «è da separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o della religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica». Solo dopo aver scelto se avvalersi o no dell'Insegnamento della Religione Cattolica, chi non si avvale dell'Insegnamento della Religione Cattolica deve operare una scelta alternativa tra le quattro possibili, mediante l'apposito modulo; attività didattiche formative, studio individuale assistito, libera attività di studio, uscita da scuola (Circolare Ministeriale n. 122 del 1991 - Mod B).

Il richiamo al rispetto della libertà di coscienza e alla responsabilità educativa dei genitori delimita l'ambito nel quale devono collocarsi le scelte alternative all'Insegnamento della Religione Cattolica e non può in alcun modo giustificare o favorire il disimpegno dello studente, della famiglia o dell'istituzione scolastica. Spetta al Collegio docenti, quale organo responsabile dell'attività didattica della scuola, entro un mese dall'inizio delle lezioni, valutando le proposte di famiglie e studenti, definire le attività didattiche e formative, che non possono avere contenuti curriculari comuni a tutti gli alunni, ma devono costituire un'opportunità educativa e culturale, mediante l'approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile (Circolari Ministeriali n. 128-131 del 1986). Predisporre le suddette attività e garantire condizioni dignitose per l'attuazione dello studio individuale rientra tra i compiti educativi della scuola.

**6. - La scelta in ordine all'Insegnamento della Religione Cattolica non deve** dar luogo a nessuna forma di discriminazione, in relazione sia ai criteri per la formazione delle classi sia alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni, che deve rispondere al normale criterio di equilibrata distribuzione delle discipline nella giornata, nella settimana e per ciascuna classe.

Il rispetto del pluralismo, oltre che essere valore peculiare della Costituzione, è principio educativo fondamentale del nostro sistema scolastico (Decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, punto 2.2; Circolare Ministeriale n. 368 del 1985).